

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 1952

(77^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro" » (N. 2633) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 715
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	716, 717
TARTUFOLI	716
GIUA	716
BRAITENBERG	717
DE LUCA	717

(Seguito della discussione e rimessione alla
Assemblea)

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (N. 1638):

TARTUFOLI, <i>relatore</i>	717, 715
MOLINELLI	714
PRESIDENTE	715

La riunione inizia alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bellora, Benedetti Tullio, Bergmann, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Flecchia, Ghidetti, Giua, Longoni, Molinelli, Origlia, Pezzullo, Pontremoli, Roveda, Tamburrano, Tartufoli.

Interviene altresì il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (N. 1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tartufoli.

TARTUFOLI, *relatore*. È la terza volta che sostanzialmente riferisco sulla « legge relativa alle agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordato sul bilancio dello Stato », e la discussione che ne è derivata, è stata tanto calorosa e tanto sottile, con riferimento a norme di legge in preteso o in presumibile contrasto con la legge in esame, che ritengo necessario

riassumere rapidamente per iscritto le principali obiezioni che mi pare siano state sollevate dai colleghi partecipanti alla discussione, e che in relazione a tali obiezioni si imponga per me la necessità di concretare la mia risposta per iscritto, argomentando sul merito delle eccezioni stesse, come mi sembra onestamente di dover fare, per poi lasciare che la Commissione decida sul merito della legge che io comunque, sulla scorta dell'esame che ne ho fatto, sarei propenso ad approvare.

Premetto intanto che il parere della Commissione finanze e tesoro, è stato formulato in data 1º ottobre, nel seguente tenore:

«La Commissione finanze e tesoro ha rilevato che con il terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 è stata regolarizzata la copertura finanziaria del provvedimento secondo i suggerimenti esposti nel precedente parere, trasmesso in data 20 giugno 1951.

«Il provvedimento in esame può avere pertanto corso introducendovi il seguente emendamento:

“ sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente:

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 900 milioni, sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 ”».

Richiamandomi al disegno di legge e alla relazione in data 18 aprile 1951 e alla discussione che se ne è avuta dall'8 ottobre in avanti, se non erro, gli argomenti che sono suscettibili di ulteriori chiarificazioni di fronte alla Commissione stessa, si possano riassumere come segue:

1º se esista antinomia giuridica fra il disegno di legge in esame e il decreto luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 249, questione che fu sollevata dai colleghi Ziino e Giua;

2º se per il fatto che il disegno di legge in esame contempla i reintegri di prima e dopo l'8 settembre 1943, sia possibile dimostrare l'esistenza di una continuità amministrativa fra i suddetti due periodi, anche se dall'8 settembre 1943, in poi, per la conseguenza della

divisione del territorio nazionale in due parti sotto amministrazioni diverse, siano stati operanti dispositivi legislativi e amministrativi che successivamente, per quanto riguarda il nord, furono dichiarati poi privi di efficacia giuridica, salvo conferma nella legislazione della Repubblica italiana;

3º se la Commissione di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, è o non è l'istituto sorto in forza del regio decreto 25 marzo 1948, n. 674 (che prevede il funzionamento di un Comitato con potere deliberante) e quindi altra cosa che la Commissione di questa legge cui è demandato il puro accertamento della forza probatoria delle documentazioni presentate dagli Enti interessati.

In relazione al quesito posto al punto 1) ed al quale portò quindi elemento di perplessità il richiamo del collega Molinelli al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, io mi permetto obiettare che il disegno di legge in esame non intende porre in discussione la convalida o meno di dispositivi legislativi e amministrativi della Repubblica sociale italiana, in quanto essi sono decaduti *ope legis* per effetto del decreto luogotenenziale, 5 ottobre 1944, n. 249.

Ciò essendo, viene ad essere fuori luogo ogni eventuale richiamo anche al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del decreto in data 18 gennaio 1947, n. 21.

L'ultimo capoverso peraltro fu dettato dalla necessità di superare la preoccupazione opposta dallo stesso Ministero del tesoro, che si potesse, attraverso la convalida indiscriminata di tutti i provvedimenti in materia di integrazione prezzi che l'articolo stesso esprimeva, dare il via ad ogni rapida procedura di riconoscimento e di conguaglio senza esame di merito.

Infatti il senso della norma di cui all'ultimo capoverso, ispirato a criteri cautelativi, non è per la esclusione della convalida in via assoluta, ma solo per la esclusione di una convalida indiscriminata ed in blocco, senza, tra l'altro, un preventivo esame di merito delle singole pendenze; non altrimenti infatti va e può essere inteso il testo del comma così espresso: «sono esclusi dalla convalida stabilita dal presente articolo, ecc.», cioè dalla convalida indiscriminata e globale.

Ma ritornando alla nostra tesi, il disegno di legge in esame vuole essere un provvedimento di merito, che tende a sanare, come è avvenuto con tanti altri provvedimenti ordinari della attuale nostra legislazione, la soluzione di continuità, non di fatto, ma sul piano legislativo, venutasi a determinare ad un certo momento nel complesso normativo regolante la vita economica e produttiva della Nazione; carenza che è conseguente ad eventi di forza maggiore i cui effetti negativi non possono rimanere indeterminatamente a carico dei settori economici e produttivi che sono essenziali alla vita stessa della Nazione.

Nel perseguimento di una così sostanziale finalità, che è di somma giustizia, il legislatore non può non considerare le condizioni eccezionali di vero e proprio stato di necessità nelle quali venne a trovarsi quella parte del territorio nazionale, che per effetto dei suddetti eventi dovette soggiacere, per sopravvivere, all'imperio non solo dell'apparente governo della r.s.i., ma di quello molto più drastico e vessatorio dell'occupante autorità germanica.

Orbene, il collega Giua nel suo intervento dell'8 ottobre c. a., ebbe ad affermare: « che ci troviamo in presenza di ditte che hanno fornito il Governo di Salò ed hanno favorito la guerra contro il Governo legittimo italiano: ora se questi milioni fossero dati a degli artigiani, a dei piccoli industriali, che hanno prodotto merci necessarie per l'alimentazione, ciascuno di noi si troverebbe dinanzi alla opportunità non dico di violare la legge, ma di andare oltre quello che stabilisce la lettera della legge, animati dallo spirito umanitario, per dire: costoro, piccoli industriali ed artigiani, hanno lavorato per dare l'alimento al popolo italiano, e pertanto qualunque sia la parte di questo popolo, saltiamo come legislatori quello che afferma la legge e affermiamo che effettivamente questi sacrifici debbono essere remunerati adeguatamente ».

Ma queste espressioni nobilissime del collega autorevole, stanno sostanzialmente a concludere la giustizia che è nello spirito della legge in esame, e tutto ciò resta come concetto animatore, indicazione di una mèta di equità da raggiungere: per il che volerne limitare l'applicazione agli artigiani e piccoli industriali soltanto, costituirebbe una indiscriminazione

a danno di operatori economici di ampiezza maggiore, come se codeste unità fossero state avulse da tutta la dura realtà della vita della Nazione, nella tragica ultima guerra.

Quindi è giusto che il disegno di legge in esame, come si diceva poco innanzi, tenda a sanare la lacuna che sussiste sul piano legislativo per ristabilire equitativamente la continuità di normalizzazione giuridica per quei settori economici e produttivi che per un certo periodo di tempo rimasero sottratti alla autorità del governo legittimo. Ne consegue allora che al merito del disegno di legge in esame rimangono del tutto estranee le legiferazioni della r.s.i., per le quali per quanto era necessario provvide il decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Il legislatore deve pertanto prescindere da quelle parvenze di norme legislative ed amministrative della r.s.i., anche se esse furono capaci di imprimere ai fattori della produzione e della economia in genere, sottoposti alla sua temporanea autorità, un particolare e tutto contingente indirizzo; il legislatore deve levare lo sguardo alla più ampia e immediata realtà della avvenuta miracolosa sopravvivenza del patrimonio nazionale costituito da tutti i suoi fattori della produzione e della economia.

Nel quadro delle precarie leggi della defunta r.s.i. e delle vessazioni e prepotenze dei dominanti comandi germanici, ho a questo proposito l'ordinanza E.I. 2 diramata l'8-9 ottobre 1943 dall'incaricato generale per l'Italia del Ministro del Reich per l'armamento e la produzione bellica, che all'articolo 1 dispone che le industrie siderurgiche potranno accettare ordini soltanto per tramite della U.C.S., e il suo contenuto è tale che appare evidente e lampante la necessità che non si possa, un così vasto ed imponente problema, riferirlo solo ed esclusivamente « agli artigiani ed ai piccoli industriali » e pertanto, giustamente, il disegno di legge in discussione contempla quei settori produttivi che rimanendo vitali in pur così avverse circostanze, alimentarono (nel senso anche concreto della parola) quelle masse di lavoratori dalle quali scaturirono le forze per la stessa liberazione nazionale.

Il disegno di legge in esame trova allora, così considerato, tutte le sue essenziali radici in un'accertata finalità di elevato interesse

nazionale, che e al di là di ingegnosi meccanismi formali con i quali trovare la scappatoia per dimostrare la esistenza o meno di correlazione tra la nuova norma ed i caduchi dispositivi della r. s. i. Di conseguenza il disposto del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, rimane immune da violazioni di sorta, e cade anche ogni pregiudiziale di antinomia tra il predetto decreto luogotenenziale e la formulanda legge.

In relazione al secondo quesito la dimostrazione della continuità amministrativa tra i corrispondenti provvedimenti di prima e dopo l'8 settembre 1943, in relazione a tutto quanto è stato premesso, trova il suo fondamento giuridico nell'obbligo della integrazione da parte dello Stato per quei prodotti per i quali, in qualunque tempo, prima e dopo l'8 settembre 1943, furono coattivamente stabiliti i prezzi di vendita, da cui scaturisce il diritto acquisito all'integrazione suddetta da chi dovette (giustamente prima ed irrimediabilmente poi) sottostare (in stato di necessità) a tale coazione; da ciò emerge ancora una volta il merito del disegno di legge in esame, che si concreta in una elevata finalità di giustizia.

Sarebbe stato lecito o possibile per chicchessia sottrarsi alla forza coattiva di provvedimenti d'imperio del tutto straordinari e di emergenza, in periodo di guerra?

Prima dell'8 settembre?

Dopo l'8 settembre?

A questa stregua la data dell'8 settembre 1943, inserita nel disegno di legge in esame, ha il puro valore di un indice di decorrenza ai fini della sola rilevazione delle condizioni di cui al 2° comma dell'articolo 4.

Ai fini della tesi in questione è da tenersi inoltre presente che in periodo di r. s. i. sono state pagate integrazioni riferite ad epoche antecedenti all'8 settembre 1943 e già riconosciute dagli organi competenti e per le quali era già in corso la relativa liquidazione, non avvenuta solo per i sopravvenuti eventi.

Quindi le predette liquidazioni della r. s. i. furono fatte agli ordini di pagamento già emessi dal precedente governo ordinario.

Il disegno di legge in discussione esige uno spassionato e crudo esame degli eventi storici nei quali si trovò inserita la Nazione, il

che deve comportare per il legislatore non solo il superamento di meccanismi formali, rituali per quanto viziosi, ma la consapevole certezza di fare opera di superiore interesse, ed è superiore interesse usare lo stesso trattamento a tutti i cittadini che operando nell'ambito delle leggi servirono le esigenze della vita nazionale che non poteva e non doveva inaridirsi e morire.

Infatti, come vi ho anche già detto, in altri settori, come quello alimentare, dei cereali ecc. si è avuta una sistemazione completa non soltanto nei confronti dell'Italia meridionale, ma anche di quella settentrionale, con stanziamento di somme rilevanti e cospicue. Per il settore metalmeccanico si avrebbe quindi un trattamento diverso da quello di altri settori sottoposti, analogamente, a vincoli di prezzo ed a discipline annonarie.

In relazione infine al terzo punto debbo obiettare che la Commissione di cui ha parlato il collega Ziino è prevista da quella legge 674 del 25 marzo 1948, che si riferisce, come ho già detto, alla materia dei contratti di guerra, cioè a una materia molto diversa da quella in esame, che non contempla contratti di appalto e forniture e che riguarda sostanzialmente una politica di sovvenzioni.

Il disegno di legge in esame non sanziona il diritto dei terzi, indiscriminatamente e senza procedure, ma costituisce solo lo strumento per poter giungere con tutte le cautele possibili e immaginabili, alla liquidazione, o meglio al riconoscimento o meno del diritto stesso, proprio in analogia a come si è fatto e proceduto per i contratti di guerra col citato decreto n. 674.

MOLINELLI. Ho ascoltato con attenzione l'estesa relazione del collega Tartufoli, da cui risulta che vi sono stati dei fornitori dello Stato i quali hanno prodotto determinati generi il cui costo in parte sarebbe stato pagato dal mercato ed in parte dallo Stato stesso. Quale genere di produzione sia quella in questione è stato detto sufficientemente; come altrettanto chiaro è a chi andassero le forniture (in pratica non solo alla Repubblica di Salò ma anche ai nazisti).

Certo, non si può escludere lo Stato di necessità dei fornitori.

TARTUFOLI, *relatore*. Comunque non si tratta di forniture di guerra: non confondiamo gli argomenti.

MOLINELLI. Si tratta però di materie prime essenziali anche ai bisogni di guerra, essendo difficile poi stabilire se furono utilizzate come utensili domestici o come attrezzature belliche.

Comunque, oltre questi impegni, moltissimi altri impegni ha assunto lo Stato, che ancora non ha rispettato: basta citare i danni di guerra. Se vi è un diritto leso che vogliamo riconoscere a questi industriali, quante altre lesioni di diritti, indipendentemente anche da quelli che sono i contratti del Governo, si sono avute, ed anche molto più gravi di quelle che non possono essere state a carico degli industriali. Questa premura di liquidare i danni ad un gruppo di industriali molto ristretto, gruppo che è quello che ha avuto dalla guerra i minori danni, anzi, forse, qualche fortuna, ci sembra cosa talmente strana ed addirittura offensiva verso la Nazione, che della guerra sta ancora soffrendo e scontando i danni nella sua economia generale e nelle economie particolari, che io dichiaro, a nome del mio Gruppo, ed anche di molti altri colleghi, che noi non ci sentiamo di assumere la responsabilità di una decisione da prendere in questo settore, e chiediamo che il disegno di legge sia rimesso alla discussione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che la proposta di rimessione all'Assemblea testè formulata dall'onorevole Molinelli, è pervenuta alla Presidenza con le firme regolamentari dei senatori Molinelli, Ghidetti, Flecchia, Castagno, Giua, e Carmagnola.

Il disegno di legge è pertanto rimesso all'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro" » (N. 2633) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordi-

namento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge riferirò io personalmente, ma faccio subito presente che si tratta in sostanza di piccole correzioni od aggiunte ad una legge da noi precedentemente approvata. Anzi ricordo che quando la legge 27 marzo 1952 era al nostro esame, avemmo in Commissione una discussione molto ampia, tanto che vi fu la richiesta di portare la discussione su quella legge in Aula. Passata all'Aula, la legge fu approvata e trasmessa alla Camera dei deputati che l'approvò a sua volta. Successivamente c'è stata però la necessità di apportare alcune modificazioni alle norme fissate in quella legge generale, modificazioni di cui si è già occupata la Commissione permanente della Camera corrispondente alla nostra, approvandole e trasmettendole quindi a noi che oggi dobbiamo discuterle e approvarle a nostra volta. C'è anzitutto uno spostamento di data. Mentre prima si parlava della data del 2 giugno 1952, ora viene proposta la data del 31 dicembre 1952 e spiego subito il perchè. Nel settore del conferimento di queste onorificenze, come tutti sanno, si è avuta una carenza completa di parecchi anni per cui non si è assegnata alcuna onorificenza. Le domande quindi si sono accumulate sui tavoli dei Ministeri in modo tale da non poter entro il 2 giugno essere smaltite tutte per il termine troppo ristretto. Si propone quindi la data del 31 dicembre di questo anno, termine che si ritiene sufficiente perchè, anche se le domande e le richieste sono numerose, penso che dagli uffici competenti sia già stato preparato il lavoro preliminare. Un'altra modifica riflette l'opportunità di sentire, prima di deliberare l'assegnazione dell'onorificenza, anche il parere del Consiglio dell'ordine sulle proposte di conferimento.

Questo del resto è un principio adottato comunemente in tutti i Corpi che devono ricevere nuove immissioni di candidati. Una terza modifica riguarda i Ministeri da parte dei quali debbono provenire le proposte per il conferimento delle decorazioni. Questi Ministeri sono il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dell'agricoltura, e, per i cittadini residenti all'estero, il Mini-

stero degli affari esteri. Infine un'ultima modifica riguarda la sostituzione dell'ultima parola dell'articolo 1. Mentre prima si diceva che la decorazione poteva essere concessa, oltre agli altri casi previsti, « per aver contribuito in modo notevole alla elevazione economica e sociale delle classi operaie », adesso non si parla più delle « classi operaie » ma delle « classi lavoratrici » con una dizione che a me sembra più comprensiva e più adatta. Queste sono le modifiche sottoposte al nostro esame e penso che la Commissione le vorrà approvare.

Aprò comunque la discussione generale sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituita dalla seguente:

« *b*) nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici ».

(È approvato).

Art. 2.

Gli articoli 4 e 5 della stessa legge 27 marzo 1952, n. 199, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 4.* — Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.

Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ».

« *Art. 5.* — Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerienze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decorazioni; tale limite è elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952 ».

Circa questo articolo 2 mi sembra che si sia incorsi in un errore materiale. Non credo infatti che si tratti di una sostituzione totale, con il nuovo articolo 4, dell'intero articolo 4 della legge 27 marzo 1952, ma piuttosto mi sembra che si tratti della sostituzione dell'ultimo comma di quell'articolo 4. Infatti ci sono delle norme nell'articolo 4 della legge 27 marzo 1952 che sono state completamente trascurate dalla modifica che viene proposta e che quindi penso debbano rimanere. Quindi mi sembra che si tratti della sostituzione di un comma, non dell'intero articolo. Forse si è trattato di una dimenticanza casuale.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non è stata una dimenticanza casuale, signor Presidente. Gli articoli nuovi che proponiamo sono realmente sostitutivi interamente dei corrispondenti articoli 4 e 5 della legge del marzo 1952. Abbiamo voluto togliere dalla legge generale tutto ciò che poteva avere sapore regolamentare, in modo da rendere più semplice e snella la legge.

TARTUFOLI. Si è voluto insomma tralasciare tutto ciò che può riguardare il regolamento interno dell'organo. Personalmente sono del parere che, dal momento che noi ci eravamo impegnati a votare questa legge per gli operai il giorno in cui abbiamo approvato la ricostituzione dell'Ordine dei cavalieri del lavoro, oggi dobbiamo compiere questo dovere e non vogliamo correre il rischio che questa leggina sia ancora da approvare con la nuova legislatura. Sono perciò favorevole all'approvazione immediata e integrale del disegno di legge.

GIUA. Anche io ritengo che la legge debba essere approvata.

BRAITENBERG. Nella relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati sono spiegati i motivi della semplificazione di questi articoli 4 e 5, motivi sui quali tutti concordiamo, per una maggiore semplicità della legge. Quindi sono favorevole anch'io all'approvazione del disegno di legge secondo la dizione che ci viene proposta.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che le proposte di nomina possono essere fatte, come ho già detto, dal Ministero della industria e commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste. Nonostante che all'articolo 1 si parli di materia di competenza del Ministero del lavoro, questo Ministero però non è previsto nella legge.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vuol dire che per quanto riguarda il Lavoro il decreto porterà l'intestazione «su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste», ma in sostanza sarà stato il Ministero del lavoro a fare la proposta, anche perchè al primo comma dell'articolo 4 è detto proprio che «le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni», quindi nell'ambito delle loro competenze.

DE LUCA. Leggo in fondo all'articolo 2 del disegno di legge che viene proposta la data del 31 dicembre 1952 per il conferi-

mento di 75 decorazioni che praticamente dovrebbero servire a colmare il vuoto che c'è stato nel passato. Infatti il numero normale per ogni anno è di 25 decorazioni.

Ora faccio presente che sono più di dieci anni che non viene conferita una onorificenza in questo campo; ci sarà quindi un cumulo enorme di richieste. Non so perciò se sia il caso di dare un maggior respiro agli uffici dei Ministeri approvando un termine più ampio, per esempio il 31 dicembre 1953.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Non mi pare necessario proporre un altro termine. Posso rassicurare il senatore De Luca che il lavoro preparatorio è stato già fatto dagli uffici in base alla legge del 27 marzo 1952, quindi noi pensiamo di poter espletare tutto il lavoro necessario entro il 31 dicembre 1952.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge nel testo di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.